



A.C.E.R.

Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale

**DELIBERA N.
23/49**

OGGETTO: “Approvazione del Regolamento per assegnazione degli incarichi e corresponsione degli onorari agli avvocati interni dell’ente”, con allegato Regolamento redatto in conformità agli artt. 9 L. 114/14 e 23 L. 247/2012”

**SEDUTA DEL:
16/11/2020**

PREMESSO CHE

1) A seguito dell’incorporazione dei cinque disciolti II.AA.CC.PP nell’Acer Campania è necessario dotare l’ente di un regolamento che sostituisca quelli precedenti, ove già esistenti, e che comunque disciplini modalità di conferimento degli incarichi ed i relativi compensi quando spettanti, secondo le prescrizioni del richiamato art. 9 della legge 114/2014;

2) ai sensi dell’art. 9 della legge 114 dell’11/08/2014 :

a) I compensi professionali corrisposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse, sono computati ai fini del raggiungimento del limite retributivo di cui all’ articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

b) Nelle ipotesi di sentenza favorevole con recupero delle spese legali a carico delle controparti, le somme recuperate sono ripartite tra gli avvocati dipendenti delle amministrazioni nella misura e con le modalità stabilite dai rispettivi regolamenti e dalla contrattazione collettiva ai sensi del comma 5 e comunque nel rispetto dei limiti di cui al comma 7 del richiamato art 9 L. 114/2014, mentre la parte rimanente delle suddette somme è riversata nel bilancio dell’amministrazione.

c) I regolamenti dell’Avvocatura degli enti pubblici e i contratti collettivi prevedono criteri di riparto delle somme per compensi professionali in base al rendimento individuale, secondo criteri oggettivamente misurabili che tengano conto tra l’altro della puntualità negli adempimenti processuali. I suddetti regolamenti e contratti collettivi definiscono altresì i criteri di assegnazione degli affari consultivi e contenziosi, da operare ove possibile attraverso sistemi informatici, secondo principi di parità di trattamento e di specializzazione professionale.

d) In tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, ivi compresi quelli di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche ai dipendenti sono corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali vigenti e nei limiti dello stanziamento previsto, il quale non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013. Nei giudizi di cui all’articolo 152 delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, possono essere corrisposti compensi professionali in base alle norme regolamentari o contrattuali delle relative amministrazioni e nei limiti dello stanziamento previsto. Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013.

f) I compensi professionali possono essere corrisposti in modo da attribuire a ciascun avvocato una somma non superiore al suo trattamento economico complessivo.

g) Le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad adeguare i regolamenti sulla base dei richiamati principi di legge e che a decorrere dal 01 gennaio 2015, le amministrazioni pubbliche non possono corrispondere compensi professionali agli avvocati dipendenti delle amministrazioni stesse.

3) Ai sensi dell’art. 23 L. 247/2012 (legge professionale): *“gli avvocati degli uffici legali specificamente istituiti presso gli enti pubblici.....,ai quali venga assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile*

degli affari legali dell'ente ed un trattamento economico adeguato alla funzione professionale svolta, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo.....”;

ai fini della iscrizione presso l’Albo Speciale deve risultare “la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica attribuzione della trattazione degli affari legali dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni; la responsabilità dell'ufficio è affidata ad un avvocato iscritto nell'elenco speciale che esercita i suoi poteri in conformità con i principi della legge professionale”.

VISTI

L’art. 9 della L. 114 del 11/08/2014;

La legge 247/12 sull’ordinamento professionale degli avvocati ed in particolare l’art. 23, che disciplina lo *status* degli avvocati degli enti pubblici;

DELIBERA

Di approvare l’allegato regolamento per la disciplina dell’affidamento degli incarichi e per la corresponsione dei compensi professionali agli avvocati dipendenti dell’Acer, redatto secondo le prescrizioni dell’art. 23 L. 247/2012 e dell’ art. 9 della legge 114/2014;

Di rimettere alla contrattazione decentrata integrativa la correlazione tra i compensi professionali di avvocato e la retribuzione di risultato ai sensi del CCNL area dirigenza e del CCNL – Comparto Regioni ed Autonomie Locali

Il Segretario

Il Presidente

dott. Mario Festa

dott. David Lebro